

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. DEL

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 23 del 28/02/2026, coadiuvato dai Direttori:

- dott. Flavia Dal Bosco	Direttore Amministrativo
- dott. Viviana Coffele	Direttore Sanitario
- dott. Felice Alfonso Nava	Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

COMPARTO SANITA' – APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELLE "FERIE E RIPOSI SOLIDALI" ART. 38 CCNL 27.10.2025

Note per la trasparenza: Con il presente provvedimento si procede all'approvazione delle modifiche al Regolamento Aziendale per la disciplina dell'istituto delle ferie e riposi solidali art. 38 CCNL 27.10.2025

Il Direttore di UOC Gestione Risorse Umane

Premesso che la Parte Pubblica ha avviato un confronto in data 08.04.2026 con le Organizzazioni Sindacali Comparto Sanità in merito alla revisione del Regolamento in materia di "Ferie e riposi solidali" precedentemente approvato con deliberazione n. 670-2019, alla luce delle modifiche apportate dal CCNL Comparto Sanità 27.10.2025;

Preso atto che la Parte Pubblica ha inoltrato a mezzo informativa in data 11.05.2026 una proposta di modifica del regolamento aziendale concernente il detto argomento al fine della valutazione da parte della RSU aziendale;

Preso atto, altresì, che la Parte Pubblica e la Parte Sindacale del Comparto Sanità si sono riunite in data 13.05.2026 per terminare con esito favorevole il confronto sul Regolamento Aziendale per la disciplina dell'istituto delle "Ferie e riposi solidali" di cui all'art. 38 CCNL 27.10.2025, come da ALLEGATO 1;

Considerato che si rende opportuno modificare il regolamento al fine di ampliare la platea dei beneficiari dell'istituto anche ai dipendenti con figli maggiorenni, in conformità a quanto previsto dall'art. 38 del nuovo CCNL Comparto Sanità, come riportato nell'ALLEGATO 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

e proporre l'adozione del provvedimento sotto riportato;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazioni aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario nonché del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Il Proponente: Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane dott. Flavia Naverio

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL

Pagina 1 di 10

1. di prendere atto di quanto espresso dal proponente che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le modifiche al regolamento, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 38 del CCNL 27.10.2025, denominato *Regolamento Aziendale per la disciplina dell'istituto delle "Ferie e riposi solidali"* (art. 38 CCNL 27.10.2025) di cui all'ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare mandato all'UOC Gestione Risorse Umane dell'Azienda di provvedere agli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

Il Direttore Sanitario
dott. Viviana Coffele

Il Direttore Amministrativo
dott. Flavia Dal Bosco

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Felice Alfonso Nava

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pietro Girardi



Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona
cod.fisc. e P. IVA 02573090236

Regolamento Aziendale per la disciplina dell'istituto delle “Ferie e riposi solidali” (art. 38 CCNL 27.10.2025)

- Art. 1 *Finalità e obiettivi***
- Art. 2 *Ambito di applicazione***
- Art. 3 *Ferie cedibili***
- Art. 4 *Banca delle ferie solidali***
- Art. 5 *Criteri, condizioni, modalità della domanda***
- Art. 6 *Raccolta adesioni offerta***
- Art. 7 *Riconoscimento delle ferie e riposi solidali***
- Art. 8 *Fruizione***
- Art. 9 *Sicurezza dei dati***
- Art. 10 *Decorrenza***
- Art. 11 *Disposizioni finali***

Art. 1

Finalità e obiettivi

L' Azienda Ulss 9 Scaligera (di seguito Azienda) attraverso l'adozione del Regolamento per la disciplina dell'istituto delle ferie e dei riposi "solidali" (di seguito per brevità "ferie solidali"), in applicazione di quanto previsto dall'art. 38 del CCNL Comparto Sanità sottoscritto in data 27.10.2025 vuole intervenire a supporto dei lavoratori che debbano assistere i figli che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute.

L'applicazione del presente Regolamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione ed è volta ad accrescere il benessere organizzativo aziendale, attraverso l'applicazione di un'azione di solidarietà tra colleghi, che si integra con le misure di conciliazione tra vita privata e lavoro.

Art. 2

Ambito di applicazione

Il Regolamento disciplina la cessione, su base volontaria e a titolo gratuito, da parte di un dipendente ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza ai figli che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute, parte delle proprie ferie, con le modalità e condizioni individuate negli articoli successivi.

Il Regolamento si applica a tutto il personale dell'Area del Comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, in servizio a decorrere dalla data della sua entrata in vigore e fino ad eventuale approvazione di nuovo regolamento e/o al sopraggiungere di norme sovraordinate incompatibili.

Art. 3

Ferie cedibili

Le ferie cedibili a titolo di solidarietà sono le giornate di ferie contrattualmente previste e maturate, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, nonché le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui alla Legge n. 937/1977.

Nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque giornate lavorative, le quattro settimane annuali di ferie, delle quali il lavoratore deve obbligatoriamente fruire, sono quantificate in 20 giorni; nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su sei giornate lavorative, le quattro settimane annuali di ferie obbligatorie sono quantificate in 24 giorni. **Possono pertanto essere cedute, per ciascun anno, le ferie annuali maturate eccedenti rispettivamente 20 o 24 giorni.**

Potranno essere cedute anche le ferie maturate da un lavoratore che cessa dal rapporto di lavoro in corso d'anno, o anche al termine di un rapporto a tempo determinato di durata inferiore all'anno che confluiranno nella "Banca delle ferie solidali" di cui al successivo art. 4.

La quantificazione delle ferie massime cedibili è, in caso di dipendenti a tempo parziale verticale, proporzionata alle giornate di lavoro previste.

La cessione non richiede il previo consenso del datore di lavoro.

Le ferie, nei limiti di cui al presente articolo, potranno essere cedute soltanto a titolo gratuito con lo specifico obbligo di scopo di cui all'art. 2 comma 1 del presente regolamento.

Art. 4

Banca delle ferie solidali

E' istituita la "Banca delle ferie solidali" che sarà alimentata da:

- giornate di ferie maturate da un lavoratore che cessa dal rapporto di lavoro in corso d'anno, o anche al termine di un rapporto a tempo determinato di durata inferiore all'anno e che vengano dallo stesso specificatamente destinate alla "Banca delle ferie solidali";
- Giornate di ferie offerte a seguito di avviso annuale che l'Azienda potrà bandire per acquisire giornate di ferie solidali da mettere a disposizione, in via preventiva, per le finalità di cui all'art. 2 comma 1;
- Eventuali giornate di ferie eccedenti le richieste nel caso di esaurimento delle ferie presenti nella "Banca delle ferie solidali" e avvio procedura di cui agli articoli seguenti.

Tranne che nel primo caso sopra indicato il dipendente che ha offerto ferie solidali potrà sempre, in pendenza del loro utilizzo, rientrarne in possesso per proprie esigenze facendone richiesta al UOC Gestione Risorse Umane.

Art. 5

Criteri, condizioni e modalità della domanda

Ai fini dell'attuazione dell'istituto, i dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità di cui all'art. 2 possono avanzare, in ogni momento, al UOC Gestione Risorse Umane dell'Azienda, specifica richiesta, reiterabile qualora lo stato di necessità permanga, di utilizzo di "ferie e giornate di riposo solidali" per un massimo di trenta giorni per ciascuna istanza, utilizzando apposita modulistica reperibile nel sito Intranet aziendale.

Alla richiesta deve essere allegata la certificazione medica valida al momento della domanda rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata, comprovante lo stato di necessità di cure costanti.

La richiesta, completa della suddetta certificazione, va presentata con le modalità che garantiscano l'anonimato.

Art. 6

Raccolta adesioni offerta

Il UOC Gestione Risorse Umane, verificata l'istanza pervenuta e nel caso non siano presenti giornate di ferie nella "Banca delle ferie solidali", procede tempestivamente, e comunque non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, alla pubblicazione sull'"Angolo del Dipendente" di apposito avviso di richiesta di ferie solidali, garantendo l'anonimato del richiedente, con invito all'adesione su base volontaria.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione, i dipendenti possono formalizzare per iscritto la propria adesione volontaria alla richiesta tramite la compilazione dell'apposito modulo pubblicato sul sito intranet aziendale, con l'indicazione della quantità di giorni che intendono cedere.

Art. 7

Riconoscimento delle ferie solidali

Sulla base delle disponibilità presenti nella “Banca delle ferie solidali” eventualmente alimentata dalla offerte pervenute al termine del periodo utile per la dichiarazione di adesione alla richiesta di cui al comma precedente dopo opportune verifiche in merito alla fattibilità della cessione il UOC Gestione Risorse Umane procederà alla assegnazione dei giorni richiesti fino ad un massimo di 30 per ogni richiesta.

Nel caso in cui il numero di giorni presenti nella “Banca delle ferie solidali” sia superiore al numero di giorni richiesti la cessione dei giorni verrà effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti ove possibile. In caso d’impossibilità di riproporzione verranno utilizzate le ferie in ordine di arrivo e fino a soddisfacimento della richiesta.

Nel caso di richieste plurime, se il numero di giorni di ferie presenti è inferiore alle richieste le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

Qualora il richiedente sia un dipendente a tempo determinato, il numero delle ferie solidali da richiedere e da fruire non potrà superare la durata del contratto a tempo determinato.

Il UOC Gestione Risorse Umane procede al conseguente caricamento nella procedura informatica delle giornate di ferie solidali A garanzia dell’anonimato le ferie aggiuntive riconosciute e caricate sul cartellino del dipendente richiedente non saranno contraddistinte da un codice che ne permetta l’identificazione come ferie solidali.

Verranno inviate personali e distinte comunicazioni al dipendente richiedente e ai dipendenti offerenti dei giorni di ferie solidali riconosciuti.

Art. 8

Fruizione

La fruizione delle ferie solidali da parte del dipendente richiedente è vincolata al preventivo complessivo utilizzo di tutte le giornate di ferie o di festività soppresse spettanti, nonché dei permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari (18 ore annue) e dei riposi compensativi eventualmente maturati.

Una volta acquisite, le “ferie solidali” rimangono nella disponibilità del dipendente richiedente, fino al perdurare delle condizioni di necessità. Una nuova istanza potrà essere presentata dal dipendente negli ultimi 15 giorni di fruizione qualora le condizioni che hanno determinato la richiesta fossero immutate.

Nel caso in cui prima della fruizione totale o parziale delle “ferie solidali” da parte del richiedente cessino le condizioni di necessità, le stesse torneranno nella “Banca dati delle ferie solidali” in proporzione della disponibilità degli offerenti. A tal fine il dipendente beneficiario delle ferie solidali dovrà darne pronta comunicazione al UOC Gestione Risorse Umane nelle modalità previste per l’invio della richiesta, a garanzia dell’anonimato.

Nel periodo di fruizione il dipendente beneficiario non maturerà giornate di ferie.

Art. 9
Sicurezza dei dati

L'Azienda ULSS 9 Scaligera assicura che le operazioni di raccolta dati/informazioni e di assegnazione delle giornate di ferie solidali saranno effettuate nel totale rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento GDPR 2016/679.

Art. 10
Decorrenza

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'adozione della Delibera di approvazione.

Art. 11
Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia.
Le presenti disposizioni si intendono disapplicate al sopraggiungere di norme sovraordinate incompatibili.

**Personale del Comparto Sanità
Adesione ferie e riposi solidali**Al UOC Gestione
Risorse Umane
Azienda Ulss 9 Scaligera
Via C.A. Dalla Chiesa
37012 BUSSOLENGO (VR)

Il/la sottoscritto/a _____ matr.n. _____

nato/a _____ il _____ residente a _____

in via _____ n. _____ telefono n. _____

cell.n. _____ in servizio presso _____

in qualità di _____

☐ **a tempo indeterminato** con rapporto di lavoro ☐ a tempo pieno
☐ part time☐ **a tempo determinato****a d e r i s c e**alla richiesta di “ferie e riposi solidali” ai sensi dell’art. 38 del CCNL Comparto Sanità 27.10.2025 di cui
all’avviso n. _____ in data _____ cedendo un numero di giorni di ferie pari a _____
e di festività sopresse pari a _____

_____, li _____

(firma dell’aderente)

**Personale del Comparto Sanità
Adesione ferie e riposi solidali**

Al UOC Gestione
Risorse Umane
Azienda Ulss 9 Scaligera
Via C.A. Dalla Chiesa
37012 BUSSOLENGO (VR)

Il/la sottoscritto/a _____ matr.n. _____

nato/a _____ il _____ residente a _____

in via _____ n. _____ telefono n. _____

cell.n. _____ in servizio presso _____

in qualità di _____

☐ **a tempo indeterminato** con rapporto di lavoro ☐ a tempo pieno
☐ part time

☐ **a tempo determinato**

c h i e d e

l'utilizzo delle "ferie e riposi solidali" ai sensi dell'art. 38 del CCNL Comparto Sanità 27.10.2025 e del Regolamento Aziendale per la disciplina dell'Istituto dei riposi e delle ferie "solidali" nella misura pari a _____ giorni (massimo 30 giorni a richiesta) per il seguente motivo:

☐ Assistenza al figlio _____ nato a _____ il _____
_____ che necessita di cure costanti per particolari condizioni di salute

Allego la seguente documentazione:

_____, li _____

(firma del richiedente)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, lì

Il Direttore
UOC Affari Generali

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

UOC Gestione Risorse Umane

TRASMESSA PER CONOSCENZA A: